



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Funzione Pubblica
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
 Servizio Contrattazione Collettiva

Al Comune di

Rif: nota prot.n. 9160 del 29.11.2024

Oggetto: Progressioni economiche all'interno delle Aree. Richiesta di parere. Riscontro

Con la nota sopra riferita codesto Comune chiede come agire quando, in base all'applicazione del criterio della cd. "quota limitata" alla platea dei potenziali beneficiari di una procedura di progressione economica, risulti un numero non intero ma frazionato. In particolare, l'Amministrazione in indirizzo chiede come effettuare gli arrotondamenti, nel rispetto dell'art. 23 del d.lgs. 150/2009 e s.m.i. nel caso in cui, ad esempio, la platea degli aventi diritto ammonti a n. 3 unità.

Preliminarmente si richiamano qui le disposizioni normative riferite all'istituto delle progressioni economiche ovvero l'articolo 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 dove è previsto che *"Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. ..."* e il citato articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 150/2009 dove è previsto che *"Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione."*

Ebbene, come ricordato, sulla perimetrazione del concetto di quota limitata si è attestato nel tempo un orientamento condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze, ripetutamente espresso nell'ambito dell'attività di controllo congiunto sulla contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, confermato dalla giurisprudenza contabile, di merito e di legittimità (cfr. Corte dei conti, sentenza n. 288/2020 della Sezione Giurisdizionale della Toscana, Corte di Cassazione – Sez Civile, ordinanza n. 27932, del 7 dicembre 2020, Tribunale di Teramo - sentenza del 22 febbraio 2023), in base al quale questo Dipartimento ritiene che, con la locuzione **"quota limitata"**, debba intendersi **una quota di personale interessato alla procedura selettiva non superiore al 50 % della platea dei potenziali beneficiari.**

Partendo dal dato letterale, dunque, tale interpretazione ha condotto sistematicamente a specificare che la quota limitata non può che riferirsi ad una quota *"non maggioritaria"* del personale interessato coerentemente pertanto alle finalità premiali e selettive dell'istituto delle progressioni economiche, volute dal legislatore.

Pertanto, l'approssimazione del decimale all'unità superiore, nei termini rappresentati da codesto Comune, nel caso di una platea di potenziali beneficiari pari a n. 3 unità, porterebbe ad ammettere, premessa la capienza delle risorse a disposizione, un totale di n. 2 progressioni economiche ossia, una quota maggioritaria del personale interessato (più della metà), in maniera,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Servizio Contrattazione Collettiva

quindi, non conforme né al dato letterale della norma né, per quanto sopra detto, alle finalità con essa perseguite.

Lo spirito della norma è ripreso integralmente anche dal CCNL comparto funzioni locali 2019-2021 che, introducendo la nozione di differenziale stipendiale all'articolo 14, comma 2, così precisa *“L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati. ...”*

Per quanto sopra esposto si conferma l’interpretazione già fornita del principio della cd. “quota limitata”.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Cons. Valerio Talamo)

Valerio Talamo Firmato il 08.01.2025 14:45:22